

COMUNICAZIONE  
**VENDITE DI FINE STAGIONE**

Dato l'approssimarsi dell'inizio delle vendite di fine stagione, è cura di questo Servizio ricordare, con riferimento alla L.R. n. 28 del 7.2.2005 ed alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1055 del 9.11.2015, alcune regole fondamentali per un loro corretto svolgimento. Le vendite straordinarie costituiscono occasioni con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.

Tra le vendite straordinarie sono ricomprese le **vendite di fine stagione**.

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

Con deliberazione n. 1055 del 9.11.2015 la Giunta Regionale Toscana ha individuato, per l'anno 2016, nelle date rispettivamente:

- del **primo giorno feriale antecedente l'Epifania** la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale,
- del **primo sabato del mese di Luglio** la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva, ed ha stabilito la durata in **sessanta giorni**.

*Dovranno essere osservate le seguenti regole:*

- *le merci oggetto di vendite di fine stagione devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie;*
- *per le predette merci devono essere indicati:*
  - a) il prezzo normale di vendita,*
  - b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale,*
  - c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso*
- *le asserzioni pubblicitarie relative devono contenere l'indicazione di tipo e della durata della vendita, con divieto espresso a procedure fallimentari.*

Non necessitano comunicazioni preliminari al Comune.

Li 29.12.2015

IL RESPONSABILE DELLO  
SPORTELLO UNICO  
(F.to in originale  
Alessandro Martini)